



Condizioni generali

Edizione 01.12.2012

Home in One

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Informazioni allo stipulante | 5 |
| A. Responsabilità civile privata (RCP) - Copertura di base | 7 |
| A1 Oggetto dell'assicurazione | 7 |
| A2 Persone assicurate | 7 |
| A3 Ambiti assicurati | 8 |
| A4 Proprietario di abitazioni | 9 |
| A5 Attività lucrative accessorie | 10 |
| A6 Limitazioni generali dell'estensione dell'assicurazione | 10 |
| A7 Validità territoriale e temporale | 11 |
| B. RCP - Copertura allargata | 11 |
| B1 Danni a cose o animali affidati | 11 |
| B2 Locali in affitto | 11 |
| B3 Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento. | 12 |
| B4 Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale | 12 |
| B5 Protezione giuridica penale | 12 |
| C. RCP - Estensioni di copertura | 12 |
| C1 Scelta individuale | 12 |
| C2 Danni a veicoli affidati, motocicli compresi | 12 |
| C3 Cavalli e pony noleggiati o in prestito | 13 |
| C4 Cacciatore | 13 |
| C5 Aeromodelli | 14 |
| D. Mobilio - Copertura di base | 14 |
| D1 Rischi e danni assicurati | 14 |
| D2 Luogo del rischio | 14 |
| D3 Cose assicurate | 14 |
| D4 Incendio e danni della natura | 15 |
| D5 Spese risultanti da un danno assicurato – Incendio e danni della natura | 16 |
| D6 Prestazioni fuori dal luogo del rischio – Incendio e danni della natura | 16 |
| D7 Valori pecuniari – Incendio e danni della natura | 17 |
| D8 Furto con scasso e rapina | 17 |
| D9 Furto semplice al luogo del rischio | 18 |
| D10 Spese risultanti da un danno assicurato – Furto | 18 |
| D11 Prestazioni fuori dal luogo del rischio – Furto con scasso e rapina | 19 |
| D12 Valori pecuniari – Furto con scasso e rapina | 19 |
| D13 Danni delle acque | 20 |
| D14 Spese risultanti da un danno assicurato – Danni delle acque | 20 |
| D15 Prestazioni fuori dal luogo del rischio – Danni delle acque | 21 |
| D16 Valori pecuniari – Danni delle acque | 21 |
| D17 Rottura dei vetri del mobilio | 22 |
| D18 Esclusioni generali mobilio | 22 |
| D19 Somme d'assicurazione | 23 |
| D20 Adattamento della somma d'assicurazione e dei premi | 23 |
| E. Mobilio - Copertura allargata | 23 |
| E1 Vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici e collisioni | 23 |
| E2 Prodotti surgelati | 24 |
| E3 Bruciacchiature | 24 |
| E4 Danni causati dall'energia elettrica | 25 |
| F. Mobilio - Estensioni di copertura | 25 |
| F1 Scelta individuale | 25 |
| F2 Furto semplice fuori dal luogo del rischio | 25 |
| F3 Casco mobilio | 25 |
| F4 Abuso di carte di credito e di debito | 26 |
| F5 Casco attrezzi professionali di proprietà del datore di lavoro | 27 |
| F6 Furto di gioielli al di fuori di una cassaforte – copertura complementare | 27 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Stabile - Copertura di base | 27 |
| G1 Rischi e danni assicurati | 27 |
| G2 Delimitazione | 27 |
| G3 Incendio e danni della natura | 28 |
| G4 Spese risultanti da un danno assicurato – Incendio e danni della natura | 29 |
| G5 Furto con scasso e rapina | 29 |
| G6 Danni delle acque | 30 |
| G7 Spese risultanti da un danno assicurato – Danni delle acque | 32 |
| G8 Spese di riparazione e di sgombero delle condotte | 32 |
| G9 Rottura dei vetri dello stabile | 33 |
| G10 Esclusioni generali stabile | 33 |
| G11 Somme d'assicurazione | 34 |
| G12 Adattamento della somma d'assicurazione e dei premi | 34 |
| H. Stabile - Copertura allargata | 34 |
| H1 Vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici, collisioni, morsi di faine | 34 |
| H2 Allestimenti esterni | 35 |
| H3 Bruciacchiature | 35 |
| H4 Danni causati dall'energia elettrica | 36 |
| I. Stabile - Estensioni di copertura | 36 |
| I1 Scelta individuale | 36 |
| I2 Casco stabile | 36 |
| J. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione | 37 |
| J1 Entrata in vigore del contratto | 37 |
| J2 Durata del contratto | 37 |
| J3 Disdetta in caso di sinistro | 37 |
| K. Premio | 37 |
| K1 Scadenza, pagamento rateale, mora | 37 |
| K2 Modifica dei premi, delle franchigie o delle coperture | 37 |
| L. Sinistri | 38 |
| L1 Obblighi in caso di sinistro | 38 |
| L2 Liquidazione dei sinistri | 38 |
| L3 Franchigie | 39 |
| L4 Valutazione del danno – mobilio/stabile | 39 |
| L5 Procedura di valutazione – mobilio/stabile | 39 |
| L6 Indennità – mobilio/stabile | 39 |
| L7 Sotto-assicurazione – mobilio/stabile | 40 |
| L8 Colpa grave | 40 |
| L9 Creditori pignoratizi | 41 |
| L10 Cessione delle pretese – RCP | 41 |
| L11 Rivalse – RCP | 41 |
| M. Diversi | 41 |
| M1 Comunicazioni | 41 |
| M2 Obbligo di diligenza | 41 |
| M3 Prescrizione e decadenza | 41 |
| M4 Giurisdizione competente | 41 |
| M5 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie | 41 |
| M6 Disposizioni legali | 41 |
| N. Norme per l'assicurazione degli stabili degli assicuratori privati | 42 |

Informazioni per lo stipulante

| | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introduzione | | Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). |
| Informazioni per lo stipulante | Identità dell'assicuratore | L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna. |
| | Diritti e obblighi delle parti | I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta. |
| | Copertura assicurativa e ammontare del premio | La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo. |
| | Diritto al rimborso del premio | Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none">• lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare le prestazioni. |
| | Obblighi dello stipulante | La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante: <ul style="list-style-type: none">• modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto;• accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare:<ul style="list-style-type: none">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.• all'accertamento della prova del danno. Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise. Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito. <ul style="list-style-type: none">• sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. |
| Inizio della copertura assicurativa | L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se la copertura è a titolo provvisorio, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla lettera della copertura provvisoria. | |

Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- se la Vaudoise modifica i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante;
- a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può disdire il contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto cambia proprietario, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro i 30 giorni che seguono il cambiamento di proprietario. In questo caso, il contratto si estingue nel momento in cui la Vaudoise riceve la disdetta. Il premio corrispondente al periodo d'assicurazione non trascorso è rimborsato al proprietario precedente.

La Vaudoise può disdire il contratto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la sua disdetta. Se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio, sono applicabili le disposizioni della LCA.

| | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione dei dati | Principio | La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori. |
| | Informazioni | La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento. |

A. Responsabilità civile privata (RCP) - Copertura di base

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 Oggetto dell'assicurazione | Principio | La Vaudoise protegge le persone assicurate contro le pretese formulate da terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone); • danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose). <p>La morte, il ferimento o altri danni alla salute degli animali e il loro smarrimento sono assimilati ai danni materiali.</p> |
| | Estensione della copertura | La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte. La copertura si estende a tutti gli atti della vita privata. |
| | Prestazioni | In seguito a un sinistro assicurato, la Vaudoise copre: <ul style="list-style-type: none"> • le richieste di risarcimento dovute; • la difesa degli assicurati contro le pretese ingiustificate; • le spese di perizia, legali e di giustizia; • le ripetibili assegnate alla controparte; • le spese di prevenzione appropriate effettuate per scongiurare un pericolo, quando, in seguito a un sinistro imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente. <i>Non sono tuttavia assicurate le spese di sgombero della neve e di eliminazione del ghiaccio.</i> |
| A2 Persone assicurate | Somma d'assicurazione | La somma d'assicurazione è una garanzia unica per anno assicurativo. È pagata solo una volta per l'insieme dei danni, delle spese di prevenzione dei danni e di altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso di uno stesso anno assicurativo. Se l'ammontare del danno è superiore alla somma d'assicurazione convenuta, le spese sono pagate prioritariamente. Il totale dei danni e delle misure preventive assicurate concernenti la stessa causa è considerato un solo sinistro, a prescindere dal numero di danneggiati. |
| | Assicurazione «persona sola» | <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante; • le persone minorenni che soggiornano temporaneamente da lui; • il personale domestico che non vive in comunione domestica con lui, nel quadro di un lavoro effettuato per lui. <i>Sono tuttavia escluse le rivalse esercitate da terzi contro queste persone.</i> |
| | Assicurazione «famiglia» | <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che ritornano regolarmente la fine settimana. La responsabilità delle persone assicurate è coperta anche se vivono temporaneamente (al massimo 12 mesi) fuori dall'economia domestica per ragioni di studio, apprendistato, vacanza o viaggio; |

A3 Ambiti assicurati

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio | <p>Le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa per tutti gli aspetti della vita privata, segnatamente in qualità di:</p> |
| Capofamiglia | <p>Per i danni dei quali una persona assicurata risponde come capofamiglia secondo le disposizioni legali.</p> |
| Padrone di casa | <p>Per i danni che il personale domestico o gli aiutanti occasionali causano a terzi nello svolgimento del proprio lavoro.</p> |
| Sportivo amatoriale | <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dalla pratica di sport a livello amatoriale.</p> |
| Utilizzatore di velocipedi e di veicoli equiparati | <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di velocipedi e di veicoli equiparati.</p> |
| Conducente di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e di motocicli di terzi | <p>Sono assicurate le pretese seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la parte dell'indennità eccedente la somma d'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo utilizzato (assicurazione complementare);• la perdita del bonus dell'assicurazione responsabilità civile calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. <i>L'indennità per la perdita del bonus non è versata se la Vaudoise rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore responsabilità civile del veicolo a motore o del motociclo.</i> |
| Esclusioni | <ul style="list-style-type: none">• le franchigie contrattuali;• le rivalse derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a motore o il motociclo in questione;• le pretese per i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo;• le pretese per danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito;• le pretese per danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada. |
| Cavaliere | <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone assicurate per danni causati a terzi in occasione di sport equestri, di concorsi ippici, di prove di addestramento e di corse, compresi gli allenamenti.</p> |
| Esclusione | <p><i>Le pretese per i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C3 CGA).</i></p> |
| Detentore di animali | <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile dei detentori di animali nella misura in cui questi animali non sono animali da reddito.</p> <p>Sono inoltre assicurate senza controprestazione le persone incaricate dall'assicurato di custodire temporaneamente i suoi animali per i danni causati da questi ultimi.</p> |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 Proprietario di abitazioni | <i>Esclusione</i> | <i>Non è coperta la responsabilità civile della persona assicurata che contravviene agli obblighi che le incombono in virtù delle prescrizioni ufficiali o legali sulla detenzione di animali.</i> |
| | Militare, membro della protezione civile e pompiere | L'assicurazione copre la responsabilità delle persone assicurate in qualità di membro dell'esercito svizzero, della protezione civile e di un servizio pubblico di pompieri, <i>tranne in caso di conflitti armati o di disordini di ogni sorta.</i> |
| | Principio | La Vaudoise accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari delle abitazioni seguenti in Svizzera, a Büsingen, a Campione d'Italia e nel Principato del Liechtenstein, purché una delle persone assicurate vi abiti, <i>a esclusione del personale domestico</i> , fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta: <ul style="list-style-type: none"> • case individuali o stabili locativi (mass. 3 abitazioni), compresi gli stabili annessi quali depositi, autorimesse, serre ecc. • residenze secondarie a un solo appartamento o casa mobile installata permanentemente, non immatricolata, e utilizzata solo come abitazione. <p>La copertura si estende anche alle installazioni che appartengono all'abitazione, a fondi e alla porzione di strada d'accesso privata. In caso di diritto di superficie, è pure assicurata la responsabilità del proprietario del terreno.</p> |
| | Cisterne | La responsabilità derivante dalla proprietà di cisterne e recipienti analoghi è pure assicurata. La persona assicurata deve provvedere affinché la manutenzione di questi impianti sia eseguita conformemente alle prescrizioni in vigore; le riparazioni necessarie devono essere immediatamente eseguite da specialisti del ramo. |
| | <i>Esclusioni</i> | <i>Le spese provocate:</i> <ul style="list-style-type: none"> • dalla constatazione di fughe; • dallo svuotamento e il riempimento; • dalle riparazioni e le trasformazioni degli impianti. |
| | Appartamenti in proprietà per piani | La Vaudoise assicura le pretese per i danni la cui origine si trova: <ul style="list-style-type: none"> • nelle parti dell'immobile attribuite in esclusiva alla persona assicurata (proprietario del piano). La copertura è limitata alla parte d'indennità eccedente la garanzia dell'assicurazione responsabilità civile immobiliare della comunità di proprietari di piani; • nelle parti dell'immobile, dei locali o degli impianti a uso comune. È assicurata la parte del danno eccedente la garanzia della polizza comunitaria nei limiti corrispondenti alla quota parte della persona assicurata. |
| | <i>Esclusioni</i> | <ul style="list-style-type: none"> • la Vaudoise non assicura le pretese della comunità di proprietari per la parte del danno corrispondente alla quota parte della persona assicurata secondo l'atto di costituzione; • nel caso in cui la comunità dei proprietari di piani non ha stipulato un'assicurazione responsabilità civile immobiliare, non viene versata alcuna prestazione. |
| | Committente per i propri beni | Per i lavori di trasformazione o di ampliamento concernenti l'alloggio per i quali la persona assicurata è il committente, la Vaudoise risarcisce: <ul style="list-style-type: none"> • le lesioni corporali e i danni a cose mobiliari; • i danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di trasformazione, riparazione e rinnovamento; i lavori non devono tuttavia estendersi allo scavo, toccare le fondamenta e il loro costo globale non deve oltrepassare CHF 100'000.- (calcolo secondo il prezzo di mercato). |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Proprietario di terreni non edificati</p> | <p>La Vaudoise accorda una copertura assicurativa in quanto proprietari di terreni non edificati, come particelle per il giardinaggio, piantagioni o boschi. Questa copertura è concessa in tutta la Svizzera, a Büsingen, a Campione d'Italia e nel Principato del Liechtenstein.</p> |
| <p>A5 Attività lucrative accessorie</p> | <p>Principio</p> <p>Esclusioni</p> | <p>L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dall'esercizio, in qualità di indipendente, in Svizzera e nei paesi limitrofi, di un'attività lucrativa accessoria a condizione che la cifra d'affari non superi CHF 20'000.- l'anno.</p> <p>Se la persona assicurata svolge un lavoro per un terzo, la copertura per i danni materiali causati a tale terzo è limitata a CHF 20'000.- per sinistro.</p> <p><i>Sono esclusi dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni attività dipendente (regolata da un contratto di lavoro o sulla base dello statuto di funzionario); • la responsabilità dello stipulante per l'attività degli impiegati e di altri suoi ausiliari; • le pretese per i danni a cose prese o ricevute od oggetto di un lavoro; • le pretese in relazione con qualsiasi attività medica o paramedica; • la responsabilità in qualità di maestro di sci, di guida alpina o di monitore di sport alla moda come il bungee jumping, il river rafting, il canyoning, lo snow rafting, il fun yak, lo sky diving o il flying fox (l'elenco è incompleto); • le pretese in relazione con l'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione di uscite in calesse; • le pretese in relazione ad attività per le quali è obbligatoria un'assicurazione; • la responsabilità per i danni dovuti all'impiego di; <ul style="list-style-type: none"> • organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico; • organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene, a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o ne sarebbe soggetta se l'utilizzo che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera. <p><i>È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le rivalse esercitate da terzi. |
| <p>A6 Limitazioni generali dell'estensione dell'assicurazione</p> | <p>Esclusioni</p> | <p><i>Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni subiti da una persona assicurata o da una persona che vive in comunione domestica con lei; • i danni che risultano dall'esercizio di un'attività professionale o di una funzione ufficiale (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. A5 CGA); • i danni a cose o animali affidati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. B1 CGA); • i danni a locali affittati (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. B2 CGA); • i danni che risultano dall'uso di veicoli a motore, battelli o aeromobili per i quali un'assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta o che sono immatricolati all'estero (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C2 e/o C5 CGA) e i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, di rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento o la guida sul percorso o il circuito; • i danni causati a cavalli e pony in affitto o presi a prestito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C3 CGA); • i danni connessi alla pratica della caccia (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C4 CGA); • i danni connessi alla pratica del paracadutismo, del parapendio, del deltaplano e del kitesurf; • i danni chiaramente prevedibili o di cui si è accettata l'eventualità; • i danni materiali sopravvenuti gradualmente o risultanti dall'usura; • le pretese in relazione con l'amianto; • i danni economici che non risultano né da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa; • i danni causati in caso di un crimine o un delitto intenzionale; • i danni legati alla trasmissione di malattie. |

| | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A7 Validità territoriale e temporale | Principio | L'assicurazione è valida nel mondo intero per i danni che si verificano nel corso della durata del contratto. |
| | Trasferimento all'estero | Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo o immediatamente su domanda dello stipulante. |
| | Persone domiciliate all'estero | L'assicurazione è valida soltanto per i danni avvenuti in Svizzera, a Büsingen, a Campione d'Italia e nel Principato del Liechtenstein nel corso della durata del contratto. |
| | Copertura complementare | Se lo stipulante beneficia di un altro contratto nel suo paese di domicilio, le garanzie e le somme d'assicurazione del presente contratto sono versate a complemento delle prestazioni di detto contratto. |

B. RCP - Copertura allargata

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 Danni a cose o animali affidati | Principio | In deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile di una persona assicurata per i danni: <ul style="list-style-type: none"> • a cose prese o ricevute per essere utilizzate, lavorate, custodite, trasportate; • a cose prese in affitto; • ad animali affidati. |
| | Esclusioni | <i>Sono tuttavia escluse dall'assicurazione le pretese per i danni causati a:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>oggetti di valore come gioielli, pellicce, oggetti d'arte;</i> • <i>denaro, carte valori, assegni di viaggio, documenti e piani;</i> • <i>barche a remi da competizione, battelli a vela o a motore, tavole a vela, moto nautiche e kitesurf;</i> • <i>aeromodelli di ogni genere;</i> • <i>veicoli a motore, motocicli e rimorchi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C2 CGA);</i> • <i>cavalli e pony, compresi l'equipaggiamento e l'attacco (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. C3 CGA);</i> • <i>cose oggetto di un contratto di locazione-vendita, di leasing, di un contratto simile o di una riserva di proprietà;</i> • <i>cose appartenenti al datore di lavoro di una persona assicurata.</i> |
| B2 Locali in affitto | Locatario a domicilio | In deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile: <ul style="list-style-type: none"> • per i danni causati a edifici e locali abitativi adibiti a domicilio. Sono comprese le pretese risultanti da danni a parti dell'edificio e delle installazioni utilizzate in comune. |
| | Locatario fuori domicilio | <ul style="list-style-type: none"> • per i danni causati a camere d'albergo, residenze secondarie, appartamenti di vacanza, case di vacanza e altri locali affittati a titolo privato, come pure a case mobili e roulotte non immatricolate a stazionamento fisso. |
| | Franchigia | In caso di cambiamento di domicilio, la franchigia viene detratta una sola volta per i danni all'oggetto in locazione (danni che devono essere rimborsati al locatore alla liberazione del domicilio). |
| | Esclusioni | <i>Le pretese per:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni che si verificano gradualmente;</i> • <i>le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.</i> |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B3 Copertura in assenza di una responsabilità legale per le persone incapaci di discernimento | Principio | La Vaudoise risarcisce i danni causati da persone incapaci di discernimento, minorenni o no, in comunione domestica con lo stipulante, nella misura in cui, nella stessa situazione, la responsabilità di una persona capace di discernimento sarebbe impegnata e coperta dalla presente polizza. Questa copertura è accordata quando né lo stipulante né l'autore possono essere considerati legalmente responsabili del danno. |
| | Esclusione | <i>Le rivalse esercitate da terzi.</i> |
| B4 Copertura in assenza di una responsabilità legale in caso di danni materiali causati in occasione di attività sportive, ludiche o da un animale | Principio | L'assicurazione si estende alle pretese per i danni materiali: <ul style="list-style-type: none"> • causati in occasione di attività sportive o ludiche, anche se la persona assicurata non è legalmente responsabile del sinistro; • causati da un animale senza che la responsabilità civile del proprietario o del custode sia impegnata. L'assicurazione risarcisce anche le spese veterinarie per animali senza valore materiale. |
| | Somma d'assicurazione | La somma d'assicurazione è intesa per caso di sinistro. |
| | Esclusione | <i>Le rivalse esercitate da terzi.</i> |
| B5 Protezione giuridica penale | Spese d'avvocato | Se la persona assicurata è perseguita penalmente per un sinistro assicurato, la Vaudoise si assume esclusivamente le spese di avvocato fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta. |
| | Scelta | La scelta dell'avvocato avviene d'intesa tra la persona assicurata e la Vaudoise. |
| | Vie di ricorso | La Vaudoise può rifiutare di portare la causa penale dinanzi a un'istanza superiore quando prevede che l'esito della procedura sarà verosimilmente sfavorevole alla persona assicurata. |
| | Esclusione | <i>Le spese d'avvocato concernenti un sinistro causato da una persona assicurata in qualità di titolare o di conducente di un veicolo a motore.</i> |

C. RCP - Estensioni di copertura

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 Scelta individuale | Principio | Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurate una o più coperture definite negli art. C2-C5 CGA. |
| C2 Danni a veicoli affidati, motocicli compresi | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese per i danni accidentali causati a: <ul style="list-style-type: none"> • veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di peso totale e rimorchi; • motocicli; affidati alla persona assicurata in qualità di conducente. |

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Carico/scarico | La copertura si estende anche alle pretese per danni causati durante il carico o lo scarico di un veicolo a motore, di un rimorchio o di un motociclo affidato non in esercizio. |
| | Perdita del bonus | Quando il danno è coperto da un'assicurazione casco, la Vaudoise risarcisce soltanto la franchigia convenuta per questa assicurazione, come pure un eventuale supplemento di premio derivante dal sinistro. La perdita del bonus è calcolata in base al numero di anni necessari, a decorrere dal sinistro, per raggiungere il grado di premio valido prima dell'incidente. <i>L'indennità per la perdita del bonus non è versata se la Vaudoise rimborsa le spese del sinistro all'assicuratore casco del veicolo a motore o del motociclo.</i> |
| | Condizioni di copertura | La Vaudoise interviene solo se: <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo del veicolo non è regolare, bensì occasionale e di breve durata (al massimo 14 giorni per anno civile); • il titolare del veicolo non è il datore di lavoro della persona assicurata; • il titolare del veicolo non è un noleggiatore professionista o un'impresa del ramo automobilistico. Invece, le pretese per il danneggiamento dei veicoli di cortesia messi a disposizione (gratuitamente o no) in occasione di lavori di riparazione o di manutenzione da un'impresa del ramo automobilistico sono comprese nella copertura. Vale lo stesso per la messa a disposizione gratuita di veicoli di dimostrazione e di prova. |
| | Esclusioni | <i>Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:</i> <ul style="list-style-type: none"> • i danni occasionati su tragitti non autorizzati dalla legge o dal titolare del veicolo; • i danni verificatisi in occasione di gare di velocità, rally o altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e la guida sul percorso o il circuito; • i danni dovuti a guasti non conseguenti a un incidente; • un eventuale deprezzamento del veicolo danneggiato e le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo; • i danni verificatisi negli Stati Uniti o in Canada. |
| C3 Cavalli e pony noleggiati o in prestito | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese per i danni accidentali causati a cavalli e/o pony noleggiati o in prestito, al loro equipaggiamento e all'attacco. Queste pretese sono coperte anche durante la partecipazione a concorsi ippici, a prove di addestramento e a corse, allenamenti compresi. |
| | Perdita di guadagno | Nei limiti della somma d'assicurazione convenuta, l'indennità per un'eventuale perdita di guadagno risultante dall'impossibilità di utilizzo dell'animale, dell'equipaggiamento e dell'attacco non può eccedere CHF 200.- giornalieri. |
| C4 Cacciatore | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese per i danni consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • all'esercizio della caccia; • all'attività di guardiacaccia; • all'impiego di cani; • alla partecipazione a manifestazioni sportive venatorie. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei battitori e di altri ausiliari al servizio della persona assicurata. |
| | Esclusioni | <i>Sono escluse dall'assicurazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità civile della persona assicurata che non possiede un permesso di caccia valido; • le pretese per i danni: <ul style="list-style-type: none"> • causati alla e dalla selvaggina; • causati alle colture; • verificatisi nei paesi dove l'autorità competente non accetta l'attestato d'assicurazione rilasciato dalla Vaudoise; |

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5 Aeromodelli | Principio | <ul style="list-style-type: none"> • che avvengono negli Stati Uniti e in Canada; • derivanti dalla violazione di prescrizioni legali o delle autorità concernenti la caccia e la protezione della selvaggina. <p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A6 CGA, l'assicurazione comprende la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli fino a 30 kg.</p> |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D. Mobilio - Copertura di base

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 Rischi e danni assicurati | Principio | <p>Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto la Vaudoise risarcisce, in seguito a un sinistro assicurato, i danni risultanti dalla distruzione, dal deterioramento o dalla scomparsa di cose appartenenti all'inventario dell'economia domestica nel luogo del rischio assicurato.</p> |
| | Estensione della copertura | <p>La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una copertura assicurativa.</p> |
| D2 Luogo del rischio | Principio | <p>La copertura assicurativa è valida nel luogo del rischio designato nella polizza.</p> |
| | Esclusione | <p><i>I beni assicurati che si trovano temporaneamente fuori dal luogo del rischio (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'artt. D6, D11 o D15 CGA).</i></p> |
| | Trasloco | <p>L'assicurazione è valida per la durata del trasloco e al nuovo domicilio in Svizzera, a Büsingen, a Campione d'Italia o nel Principato del Liechtenstein.</p> <p>I cambiamenti di domicilio vanno annunciati alla Vaudoise entro 30 giorni. La Vaudoise ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione.</p> |
| | Trasferimento all'estero | <p>Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo o immediatamente su domanda dello stipulante.</p> |
| D3 Cose assicurate | Definizione | <p>Fanno parte dell'inventario dell'economia domestica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni mobili che servono all'uso privato di proprietà dello stipulante o delle persone che vivono in comunione domestica con lui; • le cose in leasing, affittate o affidate; • gli animali domestici; • le costruzioni mobiliari. |
| | Esclusioni | <p><i>Non fanno parte dell'inventario dell'economia domestica e non sono quindi assicurati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gli attrezzi professionali di proprietà del datore di lavoro (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F5 CGA);</i> • <i>i veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, le roulotte, le case mobili, compresi i loro accessori;</i> • <i>i veicoli nautici e i loro accessori per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non vengono riportati regolarmente al luogo del rischio dopo l'uso;</i> • <i>gli aeromobili che devono essere iscritti nella Matricola svizzera degli aeromobili;</i> • <i>gli oggetti presi a carico da un'assicurazione specifica;</i> |

| | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D4 Incendio e danni della natura | | <ul style="list-style-type: none"> • <i>i beni che si trovano permanentemente (più di un anno) fuori dal luogo del rischio;</i> • <i>gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'artt. D5, D10, D14 o F2 CGA);</i> • <i>gli effetti degli ospiti che si trovano al luogo del rischio (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'artt. D5, D10 o D14 CGA);</i> • <i>i valori pecuniari (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'artt. D7, D12 o D16 CGA);</i> |
| | Principio | La Vaudoise risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Incendio | <p>Sono assicurati i danni dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli incendi; • al fumo (azione repentina e accidentale); • ai fulmini; • alle esplosioni e alle implosioni; • alla caduta di aeromobili, di meteoriti, di veicoli spaziali o di parti che se ne staccano. |
| | Esclusioni | <p>Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni causati a oggetti esposti all'azione normale o graduale del fumo;</i> • <i>le bruciacchiature (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E3 CGA).</i> |
| | Danni della natura | <p>La Vaudoise si assume anche i danni dovuti agli eventi naturali seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piene; • inondazioni; • tempeste (= venti di almeno 75 km/h); • grandine; • valanghe; • pressione della neve; • frane; • cadute di massi; • scoscendimenti. |
| | Esclusioni | <p>Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cedimenti del terreno;</i> • <i>cattivo stato di un terreno da edificare;</i> • <i>costruzione difettosa;</i> • <i>manutenzione difettosa dello stabile;</i> • <i>omissione di misure di prevenzione o di protezione;</i> • <i>movimenti del terreno dovuti a lavori;</i> • <i>scivolamento della neve dai tetti;</i> • <i>acque sotterranee;</i> • <i>crescita e straripamento di corsi d'acqua o di falde che, secondo esperienze precedenti, si ripetono.</i> <p>a prescindere dalla causa, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dovuti all'acqua dei laghi artificiali o di altre installazioni idriche;</i> • <i>dovuti al rigurgito delle acque delle canalizzazioni;</i> • <i>causati da scosse dovute al crollo di cavità artificiali;</i> • <i>ai battelli in acqua durante tempeste.</i> |
| Franchigia | Conformemente alla legislazione, l'avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza. L'importo della franchigia è detratto dall'indennità. | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Limitazioni della garanzia</p> | <p>Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare a un solo stipulante per un evento assicurato superano CHF 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo.</p> <p>Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare per un evento assicurato superano CHF 1 miliardo, le indennità di pertinenza dei diversi aventi diritto saranno ridotte in modo che non superino questo importo.</p> <p>Le indennità per i danni al mobilio e agli stabili non sono addizionate.</p> <p>Sono considerati danni causati da un solo evento i danni dovuti alla stessa causa di ordine atmosferico o tettonico, anche se avvengono in momenti e luoghi diversi.</p> |
| <p>D5 Spese risultanti da un danno assicurato - Incendio e danni della natura</p> | <p>Principio</p> | <p>La Vaudoise rimborsa le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.</p> |
| | <p>Spese di sgombero</p> | <p>Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.</p> |
| | <p>Spese di ricostituzione</p> | <p>Le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di ricostituzione di documenti, quali i passaporti, o di creazione di un duplicato; • di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito. |
| | <p>Spese per il cambiamento delle serrature</p> | <p>Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affittate a uso privato.</p> |
| | <p>Spese per riparazioni provvisorie</p> | <p>Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie.</p> |
| | <p>Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari</p> | <p>Le spese risultanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate.</p> |
| | <p>Spese funerarie</p> | <p>Le spese saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale.</p> |
| | <p>Spese di sostegno</p> | <p>Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. <i>Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.</i></p> |
| | <p>Perdita di reddito di subaffitto</p> | <p>Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di occupare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate.</p> |
| <p>Attrezzi professionali</p> | <p>Gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio.</p> | |
| <p>Effetti degli ospiti</p> | <p>Gli effetti degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. <i>I valori pecuniari sono esclusi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D7 CGA).</i></p> | |
| <p>D6 Prestazioni fuori dal luogo del rischio - Incendio e danni della natura</p> | <p>Principio</p> | <p>Quando le cose assicurate si trovano temporaneamente fuori dal luogo del rischio, in deroga parziale all'art. D2 CGA, la Vaudoise risarcisce i danni fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.</p> |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D7 Valori pecuniari - Incendio e danni della natura | Validità territoriale | Mondo intero. |
| | Particolarità per i danni della natura | Conformemente alla legislazione, l'avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza per la copertura secondo D4 CGA. |
| | Esclusione | <i>I valori pecuniari (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D7 CGA).</i> |
| | Principio | In deroga parziale all'art. D3 CGA, la Vaudoise rimborsa i valori pecuniari dello stipulante, delle persone viventi in comunione domestica con lui e degli ospiti. |
| | Definizione | Denaro, carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi grezzi, pietre preziose e perle non incastonate, carte di cliente e carte di credito, tessere telefoniche, tessere prepagate per cellulari, titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), vignette autostradali, biglietti d'aereo e voucher (buoni che possono essere scambiati con biglietti d'aereo, prenotazioni in un albergo o altre prestazioni già pagate; i buoni regalo sono considerati come voucher), assegni, pezze giustificative di carte di credito compilate e firmate da persone autorizzate. |
| D8 Furto con scasso e rapina | Esclusione | <i>I valori pecuniari degli ospiti che si trovano fuori dal luogo del rischio.</i> |
| | Principio | In caso di furto con scasso o di rapina, la Vaudoise risarcisce i danni causati all'inventario dell'economia domestica al luogo del rischio e provati da tracce, testimoni o in altro modo probatorio, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Scasso | Furto o tentativo di furto perpetrato da persone che si introducono per effrazione: <ul style="list-style-type: none"> • in uno stabile; • in uno dei suoi locali; solo il contenuto di questi locali è assicurato; • o vi scassinano un mobile o un veicolo; solo il contenuto di questo mobile o di questo veicolo è assicurato. |
| | Rapina | Furto commesso con atti o minacce di violenza contro lo stipulante, le persone viventi in comunione domestica con lui o che lavorano nella sua economia domestica, come pure il furto perpetrato in stato di incapacità di difesa delle persone assicurate in seguito a infortunio, svenimento o decesso. |
| | Esclusioni | <i>Furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice (con riserva di un'eventuale copertura secondo gli artt. D9 o F2 CGA).</i> |
| | Furto assimilato | Furto commesso impiegando chiavi regolari o codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. |
| | Gioielli | L'indennità è limitata al 20% della somma d'assicurazione, ma al massimo a CHF 30'000.- quando i gioielli non sono conservati in una cassaforte di almeno 100 kg o in una cassaforte murata. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a CHF 5'000.- al pezzo sono considerati gioielli. |
| | Cassaforte murata | La garanzia è concessa unicamente se la cassaforte murata è chiusa a chiave e le persone responsabili delle chiavi le portano con sé o le hanno chiuse in una cassaforte murata di qualità uguale. Le stesse disposizioni sono applicabili per la chiave di quest'ultima cassaforte. |

Queste regole sono applicabili per analogia alla conservazione del codice per le chiusure a combinazione.

Danneggiamenti dello stabile

L'assicurazione risarcisce i danni causati allo stabile in occasione di un furto con scasso o di un tentativo provato di furto con scasso. Il danno è indennizzato solo nella misura in cui il proprietario dello stabile non può rivendicare un'indennità o una riparazione integrale del danno presso un altro assicuratore.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

- *i vandalismi, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici, le collisioni che non sono conseguenza di un furto (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E1 CGA);*
- *l'impiego abusivo di carte di credito e di debito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F4 CGA);*
- *il furto in veicoli che si trovano all'esterno di uno stabile (con riserva di un'eventuale copertura secondo gli artt. D9 o F2 CGA);*
- *i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio;*
- *i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.*

D9 Furto semplice al luogo del rischio

Principio

La Vaudoise risarcisce il furto che non costituisce né uno scasso né una rapina fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano nel luogo del rischio.

Gioielli

L'indennità è limitata al 20% della somma d'assicurazione, ma al massimo a CHF 30'000.- (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F6 CGA).

Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a CHF 5'000.- al pezzo sono considerati gioielli.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

- *la perdita o l'abbandono di oggetti per distrazione;*
- *i valori pecuniari;*
- *i vandalismi, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici, le collisioni che non sono conseguenza di un furto (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E1 CGA);*
- *il furto semplice fuori dal luogo del rischio (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F2 CGA);*
- *l'impiego abusivo di carte di credito e di debito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F4 CGA);*
- *i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio;*
- *i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.*

D10 Spese risultanti da un danno assicurato - Furto

Principio

La Vaudoise rimborsa le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spese di sgombero | Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino. |
| | Spese di ricostituzione | Le spese: <ul style="list-style-type: none"> • di ricostituzione di documenti, quali i passaporti, o di creazione di un duplicato; • di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito. |
| | Spese per il cambiamento delle serrature | Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affittate a uso privato. |
| | Spese per riparazioni provvisorie | Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie. |
| | Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari | Le spese risultanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| | Spese funerarie | Le spese saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. |
| | Spese di sostegno | Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. <i>Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.</i> |
| | Perdita di reddito di subaffitto | Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di occupare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| | Attrezzi professionali | Gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio. |
| | Effetti degli ospiti | Gli effetti degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. <i>I valori pecuniari sono esclusi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D12 CGA).</i> |
| D11 Prestazioni fuori dal luogo del rischio - Furto con scasso e rapina | Principio | Quando le cose assicurate si trovano temporaneamente fuori dal luogo del rischio, in deroga parziale all'art. D2 CGA, la Vaudoise risarcisce i danni fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Validità territoriale | Mondo intero. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>il furto semplice</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F2 CGA); • <i>i valori pecuniari</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D12 CGA); • <i>i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i> |
| D12 Valori pecuniari - Furto con scasso e rapina | Principio | In deroga parziale all'art. D3 CGA, la Vaudoise rimborsa i valori pecuniari dello stipulante, delle persone viventi in comunione domestica con lui e degli ospiti. |
| | Definizione | Denaro, carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi grezzi, pietre preziose e perle non incastonate, carte di cliente e carte di credito, tessere telefoniche, carte prepagate per cellulari, titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), vignette autostradali, biglietti d'aereo e voucher (buoni che possono essere scambiati con biglietti d'aereo, prenotazioni in un albergo |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D13 Danni delle acque | | o altre prestazioni già pagate; i buoni regalo sono considerati come voucher), assegni, pezze giustificative di carte di credito compilate e firmate da persone autorizzate. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>il furto semplice;</i> • <i>i valori pecuniari degli ospiti fuori dal luogo del rischio;</i> • <i>i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i> |
| | Principio | La Vaudoise risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Condotte e diversi | La fuoriuscita di acqua e altri liquidi da condotte, installazioni e apparecchi a esse collegati, da acquari, fontane ornamentali e materassi ad acqua, qualunque sia la causa della fuoriuscita. |
| | Gelo | Le spese per la riparazione e il disgelo d'installazioni idrauliche e degli apparecchi che vi sono collegati - danneggiati dal gelo - installati all'interno dello stabile dalle persone assicurate in quanto locatari. |
| | Pioggia e neve | Le infiltrazioni dell'acqua piovana, dovute allo scioglimento della neve o del ghiaccio se l'acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto (cupole comprese), dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico o da balconi e terrazze. |
| | Esclusioni | <p><i>I danni in seguito a infiltrazioni di acqua:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>da soglie e telai difettosi di porte, portefinestre e finestre, nonché da acqua penetrata da porte, abbaini, portefinestre aperte;</i> • <i>da aperture praticate sul tetto durante i lavori di trasformazione o altri lavori.</i> |
| | Rigurgito | Il rigurgito di acqua all'interno dello stabile. |
| | Falda freatica | L'acqua proveniente da falde freatiche all'interno dello stabile. |
| | Riscaldamento | La fuoriuscita di acqua o altri liquidi provenienti da installazioni di riscaldamento. |
| Esclusioni | <i>Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i> | |
| D14 Spese risultanti da un danno assicurato – Danni delle acque | Principio | La Vaudoise rimborsa le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Spese di sgombero | Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino. |
| | Spese di ricostituzione | Le spese: <ul style="list-style-type: none"> • di ricostituzione di documenti, quali i passaporti o di creazione di un duplicato; • di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito. |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spese per il cambiamento delle serrature | Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affittate a uso privato. |
| | Spese per riparazioni provvisorie | Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie. |
| | Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari | Le spese risultanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| | Spese funerarie | Le spese saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. |
| | Spese di sostegno | Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. <i>Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.</i> |
| | Perdita di reddito di subaffitto | Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di occupare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| | Attrezzi professionali | Gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio. |
| | Effetti degli ospiti | Gli effetti degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. <i>I valori pecuniari sono esclusi (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D16 CGA).</i> |
| D15 Prestazioni fuori dal luogo del rischio – Danni delle acque | Principio | Quando le cose assicurate si trovano temporaneamente fuori dal luogo del rischio, in deroga parziale all'art. D2 CGA, la Vaudoise risarcisce i danni fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Validità territoriale | Mondo intero. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>i valori pecuniari (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D16 CGA);</i> • <i>i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i> |
| D16 Valori pecuniari – Danni delle acque | Principio | In deroga parziale all'art. D3 CGA, la Vaudoise rimborsa i valori pecuniari dello stipulante, delle persone viventi in comunione domestica con lui e degli ospiti. |
| | Definizione | Denaro, carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi grezzi, pietre preziose e perle non incastonate, carte di cliente e carte di credito, tessere telefoniche, carte prepagate per cellulari, titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), vignette autostradali, biglietti d'aereo e voucher (buoni che possono essere scambiati con biglietti d'aereo, prenotazioni in un albergo o altre prestazioni già pagate; i buoni regalo sono considerati come voucher), assegni, pezzi giustificative di carte di credito compilate validamente e firmate da persone autorizzate. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>i valori pecuniari degli ospiti fuori dal luogo del rischio;</i> • <i>i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i> |

D17 Rottura dei vetri del mobilio

Vetrate e simili

Fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento, la Vaudoise risarcisce i danni causati dalla rottura di:

- vetri del mobilio, compresi il plexiglas e altri materiali simili;
- pannelli di tavoli in pietra naturale o artificiale e piani di cottura in vetroceramica appartenenti alle cose assicurate;
- vetri dei pannelli solari mobili;
- vetri e specchi amovibili.

Pitture e diversi

Per un sinistro rottura dei vetri, la Vaudoise interviene anche per le spese di ricostituzione di pitture, iscrizioni, decorazioni e incisioni.

Spese

Le spese seguenti sono comprese nella copertura:

- le spese di sgombero (ossia le spese per lo sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino);
- le spese per le riparazioni provvisorie (ossia le spese per il montaggio di vetri di fortuna).

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. D18 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni:

- ai vetri dello stabile (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G9 CGA);
- alle installazioni sanitarie (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G9 CGA);
- alle insegne luminose;
- provenienti da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla pittura e quelli causati all'argentatura;
- dovuti all'applicazione di qualsiasi pittura a strati densi o causati da pitture scure che rivestono i vetri assicurati;
- conseguenti all'impiego di apparecchi che producono calore;
- ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon;
- agli schermi di ogni materiale elettronico (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F3 CGA);
- a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F3 CGA);
- conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

D18 Esclusioni generali mobilio

Principio

Sono escluse le cose e le spese seguenti:

- le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione;
- le spese causate dall'intervento di corpi ufficiali di pompieri, di polizia o di altri organi obbligati a prestare soccorso;
- le cose per le quali è stata stipulata un'assicurazione speciale.

Sono altresì esclusi, a meno che lo stipulante non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi, i danni:

- verificatisi durante eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni e ribellioni;
- verificatisi durante atti di vandalismo, disordini civili (atti di violenza diretti contro persone o cose e perpetrati in occasione di disordini o sommosse di strada), conflitti di lavoro, attentati terroristici e collisioni (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E1);
- causati direttamente o indirettamente dall'irradiazione nucleare o ionizzante, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva;
- dovuti all'acqua dei laghi artificiali, a prescindere dalla loro causa;
- dovuti a terremoti (scosse provocate da processi tettonici nella crosta terrestre);
- dovuti a eruzioni vulcaniche.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D19 Somme d'assicurazione | Principio | Le somme d'assicurazione convenute nella polizza servono da base per il calcolo del premio. Queste somme costituiscono il limite dell'indennità per sinistro. |
| | Valore totale (VT) | La somma d'assicurazione deve corrispondere all'importo necessario per l'acquisto dei beni assicurati al loro valore a nuovo. |
| | Primo rischio (PR) | In caso di assicurazione al primo rischio, la somma d'assicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell'indennità. |
| D20 Adattamento della somma d'assicurazione e dei premi | Principio | Se convenuto espressamente nella polizza, all'inizio di ogni anno assicurativo (scadenza) la somma d'assicurazione e il premio possono essere adeguati all'evoluzione dell'indice determinante. Il valore dell'assicurazione determinato al momento della firma della proposta costituisce di principio il valore di base. |
| | Eccezione | Non sono indicizzate le somme d'assicurazione al primo rischio. |

E. Mobilio - Copertura allargata

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 Vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici e collisioni | Principio | Nel luogo del rischio, la Vaudoise copre l'inventario dell'economia domestica assicurato in caso di danno risultante direttamente: <ul style="list-style-type: none"> • da vandalismo o atti dolosi; • da tumulti; • da un conflitto di lavoro; • da un attentato terroristico; • da una collisione. <p>fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.</p> |
| | <i>Esclusione</i> | <i>I danni risultanti da atti dolosi commessi dallo stipulante, dalle persone viventi in comunione domestica con lui, dagli ospiti o dai suoi dipendenti, nella misura in cui le funzioni assegnate a quest'ultimi abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio.</i> |
| | Particolarità per il rischio «Collisione» | Sono assicurati i danni provocati accidentalmente in seguito a una collisione con: <ul style="list-style-type: none"> • veicoli terrestri; • gru o altri dispositivi di sollevamento, come pure il loro carico; • parti di stabili vicini; • alberi o rami che se ne staccano e piloni. <p>Questa copertura è accordata a titolo complementare, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.</p> |
| | <i>Esclusione</i> | <i>I danni dovuti a eventi naturali.</i> |
| | Particolarità per il rischio «morsi di faine» | Sono assicurati i danni causati da morsi di faine. La copertura è accordata anche per i morsi di roditori come topi o ratti non posseduti a titolo privato. |
| | Obblighi specifici | In caso di sinistro, lo stipulante o le persone che vivono in comunione domestica con lui si impegnano a promuovere la procedura necessaria presso le autorità competenti per ottenere l'indennizzo dei danni. L'indennità ottenuta da un altro assicuratore o da terzi dovrà essere restituita alla Vaudoise nella misura in cui questo versamento copre tutto o parte delle indennità che la Vaudoise ha pagato per lo stesso evento. |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spese assicurate | Le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito sono comprese nella copertura. |
| Spese di sgombero | Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino. |
| Spese di ricostituzione | Le spese: <ul style="list-style-type: none"> • di ricostituzione di documenti, quali i passaporti, o di creazione di un duplicato; • di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito. |
| Spese per il cambiamento delle serrature | Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affittate a uso privato. |
| Spese per riparazioni provvisorie | Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie. |
| Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari | Le spese risultanti dall'impossibilità di utilizzare locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| Spese funerarie | Le spese saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. |
| Spese di sostegno | Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. <i>Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.</i> |
| Perdita di reddito di subaffitto | Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di occupare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| Attrezzi professionali | Gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio. |
| Effetti degli ospiti | Gli effetti degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. <i>Sono esclusi i valori pecuniari.</i> |

E2 Prodotti surgelati

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio | La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento e nel luogo del rischio, i danni alle derrate destinate all'uso privato provocati dallo scongelamento dovuto a un arresto imprevisto di un'installazione di congelamento. |
| Definizione | I prodotti congelati o surgelati devono essere conservati a una temperatura di stoccaggio inferiore o pari a -18° C. |
| Spese | Le eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| Esclusione | <i>I danni dovuti all'incendio, agli eventi naturali, al furto e i danni delle acque.</i> |

E3 Bruciacchiature

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio | In deroga parziale all'art. D4 CGA, la Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni dovuti a bruciacchiature delle cose assicurate. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4 Danni causati dall'energia elettrica | Spese | Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| | Esclusione | <i>I danni dovuti al fatto che gli oggetti sono stati esposti volontariamente al fuoco o al calore.</i> |
| | Principio | La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni provocati dall'energia elettrica, come sovrattensione, riscaldamento causato da un sovraccarico e corto circuito. |
| | Cose assicurate | La copertura si estende: <ul style="list-style-type: none"> • a macchine, apparecchi, cordoni e installazioni elettriche appartenenti all'inventario dell'economia domestica; • all'elettrocuzione di animali domestici. |
| | Danni assicurati | Le spese di riparazione sono tuttavia limitate al valore a nuovo dell'apparecchio o dell'installazione danneggiata. |
| | Spese | Le eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| | Oggetto in garanzia | Durante il periodo di garanzia, la copertura è accordata solo se lo stipulante non può far valere pretese nei confronti del fornitore/venditore. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>le linee e le condotte elettriche appartenenti allo stabile;</i> • <i>i danni causati dai fulmini.</i> |

F. Mobilio - Estensioni di copertura

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 Scelta individuale | Principio | Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurate una o più coperture definite negli artt. F2-F6 CGA. |
| F2 Furto semplice fuori dal luogo del rischio | Principio | In deroga parziale all'art. D9 CGA, la Vaudoise risarcisce il furto semplice fuori dal luogo del rischio fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |
| | Definizione | Il furto semplice è un furto che non costituisce né uno scasso né una rapina. I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano fuori dal luogo del rischio. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>la perdita o l'abbandono di oggetti per distrazione non sono considerati furto semplice;</i> • <i>i valori pecuniari e l'appropriazione indebita non sono coperti;</i> • <i>l'impiego abusivo di carte di credito e di debito (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F4 CGA).</i> |
| F3 Casco mobilio | Principio | La Vaudoise risarcisce i danni alle cose assicurate nel luogo del rischio e fuori dallo stesso fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento. |

| | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F4 Abuso di carte di credito e di debito | Danni assicurati | I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto, conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna all'oggetto assicurato. |
| | Indennità | Per gli oggetti fino a 36 mesi di vita, la Vaudoise indennizza il valore a nuovo. A partire dal 37° mese, l'indennità è calcolata al valore attuale (ossia il valore a nuovo con deduzione di un deprezzamento). |
| | Spese | Le eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni dovuti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>all'incendio e agli eventi naturali</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D4 CGA); • <i>al furto</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo gli artt. D8 o D9 CGA); • <i>ai danni delle acque</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D13 CGA); • <i>alla rottura dei vetri</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D17 CGA); • <i>ai vandalismi, ai disordini civili, ai conflitti di lavoro, agli attentati terroristici, alle collisioni, ai morsi di faine</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E1 CGA). • <i>i danni causati dalle proprietà naturali della merce, dall'usura naturale, da un imballaggio difettoso o da insetti nocivi;</i> • <i>i danni dovuti ad appropriazione indebita;</i> • <i>gli oggetti dimenticati;</i> • <i>gli attrezzi professionali di proprietà del datore di lavoro</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. F5 CGA); • <i>gioielli, gli orologi, gli oggetti d'arte e le pellicce;</i> • <i>i danni alle biciclette elettriche;</i> • <i>i danni agli animali;</i> • <i>i danni alle derrate alimentari;</i> • <i>i valori pecuniari;</i> • <i>i danni per i quali il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzione;</i> • <i>i danni dovuti a difetti che erano o dovevano essere conosciuti dallo stipulante o dalle persone viventi in comunione domestica con lui;</i> • <i>le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale;</i> • <i>i danni causati dall'energia elettrica</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. E4 CGA). |
| | Sussidiarietà | L'intervento della Vaudoise è sussidiario alle prestazioni di un'altra assicurazione. |
| | Principio | La Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento le perdite economiche dovute all'impiego abusivo di carte di credito e di debito da parte di persone che non sono lo stipulante e che non vivono in comunione domestica con lui. |
| | Condizioni di copertura | Lo stipulante o le persone che vivono in comunione domestica con lui devono soddisfare i loro obblighi contrattuali nei confronti dell'emittente della carta. |
| Sussidiarietà | L'intervento della Vaudoise è sussidiario alle prestazioni dell'assicurazione dell'emittente della carta. | |
| Esclusioni | <p><i>Nei casi seguenti non è accordata alcuna copertura assicurativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se la carta non portava la firma del titolare e/o se il codice si trovava con la carta;</i> • <i>abusi commessi via internet.</i> | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F5 Casco attrezzi professionali di proprietà del datore di lavoro | Principio | La Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento gli attrezzi professionali appartenenti al datore di lavoro dello stipulante o delle persone viventi in comunione domestica con lui. |
| | Condizioni di copertura | La Vaudoise interviene solo se il sinistro si verifica fuori dal/dai luogo/luoghi di lavoro e purché l'azienda non offra questa copertura. |
| | Danni assicurati | I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto, conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna all'oggetto assicurato. Il furto è pure assicurato. |
| | Indennità | Per gli oggetti fino a 36 mesi di vita, la Vaudoise indennizza il valore a nuovo. A partire dal 37° mese, l'indennità è calcolata al valore attuale. |
| | Spese | Le eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale; • i danni per i quali il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzione; • i danni dovuti a difetti che erano o dovevano essere conosciuti dallo stipulante o dalle persone viventi in comunione domestica con lui. |
| F6 Furto di gioielli al di fuori di una cassaforte – copertura complementare | Principio | In deroga parziale agli artt. D8 o D9 CGA, la Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i gioielli che si trovano fuori da una cassaforte di almeno 100 kg o da una cassaforte murata nel luogo del rischio. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a CHF 5'000.- al pezzo sono considerati gioielli. |
| | Esclusione | <i>La perdita o l'abbandono di oggetti per distrazione non sono assicurati.</i> |

G. Stabile - Copertura di base

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 Rischi e danni assicurati | Principio | Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto, in seguito a un sinistro assicurato, la Vaudoise risarcisce i danni risultanti dalla distruzione o dal deterioramento del o degli stabili assicurati. |
| | Estensione della copertura | La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una copertura assicurativa. |
| G2 Delimitazione | Definizione | Per la distinzione tra stabile e beni mobili sono determinanti: |
| | Cantoni con Istituto cantonale d'assicurazione stabili | Le disposizioni cantonali o legali corrispondenti. |

G3 Incendio e danni della natura

Cantoni senza Istituto cantonale d'assicurazione stabili e Liechtenstein

Le norme per l'assicurazione stabili degli assicuratori privati (parte «N») allegata alle presenti condizioni generali.

Principio

La Vaudoise risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

Incendio

Sono assicurati i danni dovuti:

- all'incendio;
- al fumo (azione repentina e accidentale);
- ai fulmini;
- alle esplosioni e alle implosioni;
- alla caduta di aeromobili, di meteoriti, di veicoli spaziali o di parti che se ne staccano.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. G10 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

- i danni causati a oggetti esposti all'azione normale o graduale del fumo;
- le bruciature (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. H3 CGA).

Danni della natura

La Vaudoise si assume anche i danni dovuti agli eventi naturali seguenti:

- piene;
- inondazioni;
- tempeste (= vento di almeno 75 km/h);
- grandine;
- valanghe;
- pressione della neve;
- frane;
- cadute di massi;
- scoscendimenti.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. G10 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:

- cedimenti del terreno;
- cattivo stato di un terreno da edificare;
- costruzione difettosa;
- manutenzione difettosa dello stabile;
- omissione di misure di prevenzione o di protezione;
- movimenti del terreno dovuti a dei lavori;
- scivolamento della neve dai tetti;
- acque sotterranee;
- crescita e straripamento di corsi d'acqua o di falde che, secondo esperienze precedenti, si ripetono.

a prescindere dalla causa, i danni:

- dovuti all'acqua dei laghi artificiali o di altre installazioni idriche;
- dovuti al rigurgito delle acque delle canalizzazioni;
- causati da scosse dovute al crollo di cavità artificiali;
- d'esercizio che sono da contemplare secondo le esperienze acquisite, come i danni che si verificano per lavori del genio civile e, in materia d'edifici, nella costruzione di gallerie, d'estrazione di pietre, di ghiaia, di sabbia o di argilla.

Franchigia

Conformemente alla legislazione, l'avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza. L'importo della franchigia è detratto dall'indennità.

Limitazioni della garanzia

Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare a un solo stipulante per un evento assicurato superano CHF 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G4 Spese risultanti da un danno assicurato – Incendio e danni della natura | <p>Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare per un evento assicurato superano CHF 1 miliardo, le indennità di pertinenza dei diversi aventi diritto saranno ridotte in modo che non superino questo importo.</p> <p>Le indennità per i danni al mobilio e agli stabili non sono addizionate.</p> <p>Sono considerati danni causati da un solo evento i danni dovuti alla stessa causa di ordine atmosferico o tettonico, anche se avvengono in momenti e luoghi diversi.</p> |
| | <p>Principio</p> <p>La Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento le spese e le perdite di reddito seguenti:</p> |
| | <p>Spese di sgombero</p> <p>Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.</p> |
| | <p>Spese di demolizione</p> <p>Le spese per la demolizione dei resti di stabili giudicati senza valore dagli esperti chiamati a valutare il danno.</p> |
| | <p>Spese per riparazioni provvisorie</p> <p>Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie.</p> |
| | <p>Spese per il cambiamento delle serrature</p> <p>Le spese causate dalla sostituzione di serrature con le relative chiavi al luogo del rischio.</p> |
| | <p>Spese di decontaminazione</p> <p>In virtù di una disposizione di diritto pubblico, la Vaudoise rimborsa allo stipulante le spese causate dall'analisi, la decontaminazione, la sostituzione e l'eliminazione della terra (fauna e flora comprese) e dell'acqua situate sul terreno dove si è verificato il sinistro dovuto a un evento dannoso assicurato.</p> <p>Sono coperte anche le spese seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasporto fino al luogo appropriato più vicino e il deposito o l'eliminazione della terra o dell'acqua d'estinzione contaminate; • ripristino del terreno nello stato antecedente al sinistro. |
| <p>Rincarico</p> <p>L'aumento del costo della costruzione secondo l'indice globale dei costi di costruzione tra il momento del sinistro e la ricostruzione. La garanzia è limitata a 2 anni. In ogni caso, vengono rimborsate solo le spese effettive.</p> | |
| <p>Perdita di reddito locativo</p> <p>Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di utilizzare i locali affittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate.</p> | |
| G5 Furto con scasso e rapina | <p>Principio</p> <p>In caso di furto con scasso o di rapina, la Vaudoise risarcisce i danni causati al o agli stabili assicurati e provati da tracce, testimoni o in altro modo probatorio, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.</p> |
| | <p>Definizioni</p> <p>Sono da considerare con i termini:</p> |
| <p>Furto con scasso</p> | <p>Furto o tentativo di furto perpetrato da persone che si introducono per effrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in uno stabile; • in uno dei suoi locali; solo il contenuto di questi locali è assicurato; • o vi scassinano un mobile; solo il contenuto di questo mobile è assicurato. |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6 | Rapina | Furto commesso con atti o minacce di violenza contro lo stipulante, le persone viventi in comunione domestica con lui o che lavorano nella sua economia domestica, come pure il furto perpetrato in stato di incapacità di difesa delle persone assicurate in seguito a infortunio, svenimento o decesso. <i>I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice e sono esclusi.</i> |
| | Furto assimilato | Furto commesso impiegando chiavi regolari o codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. |
| | Danni assicurati | Sono assicurati i danni seguenti: |
| | Deterioramento dello stabile | L'assicurazione risarcisce i danni causati allo stabile in occasione di un furto con scasso o di un tentativo provato di furto con scasso. |
| | Attrezzi e materiale | Sono assicurati: <ul style="list-style-type: none"> • l'equipaggiamento e il materiale che servono alla manutenzione e all'utilizzo degli stabili assicurati e dei terreni che ne fanno parte; • le cisterne o i bidoni e il loro contenuto; • le piscine fisse esterne e gli accessori (filtri, pompe, riscaldamento, attrezzi di manutenzione). |
| | Spese assicurate | Le spese seguenti sono comprese nella copertura: |
| | Spese di sgombero | Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino. |
| | Spese per riparazioni provvisorie | Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie. |
| | Spese per il cambiamento delle serrature | Le spese causate dalla sostituzione di serrature con le relative chiavi al luogo del rischio. |
| | Rincarico | L'aumento del costo della costruzione secondo l'indice globale dei costi di costruzione tra il momento del sinistro e la ricostruzione. La garanzia è limitata a 2 anni. In ogni caso, vengono rimborsate solo le spese effettive. |
| | Esclusioni | <i>Oltre alle esclusioni menzionate all'art. G10 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • i danni ai distributori automatici a moneta, compresi i valori pecuniari; • i danni causati dallo stipulante, da persone che vivono in comunione domestica con lui o dai suoi dipendenti, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio; • i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali. |
| Principio | La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni e le spese seguenti: | |
| Condotte e diversi | I danni causati: <ul style="list-style-type: none"> • dalle acque e altri liquidi fuoriusciti da condotte che servono soltanto lo stabile assicurato e la piscina situata sulla proprietà, dai dispositivi e dagli apparecchi che vi sono collegati, da acquari, da fontane ornamentali e da materassi ad acqua, qualunque sia la causa della fuoriuscita; • dallo scolo dell'acqua delle condotte della rete pubblica di distribuzione. | |

Gelo

Le spese per la riparazione e il disgelo di installazioni idrauliche danneggiate dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, all'interno dello stabile, e delle condotte all'esterno, nel terreno, se le stesse servono esclusivamente lo stabile assicurato e la piscina situata sulla proprietà.

Pioggia e neve

Le infiltrazioni dell'acqua piovana, dovute allo scioglimento della neve o del ghiaccio se l'acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto (cupole comprese), dalle grondaie, dai tubi esterni di scarico o da balconi e terrazze.

Esclusioni

- *i danni alle facciate (muri esterni, compresa l'isolazione);*
- *i danni al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all'isolazione);*
- *il disgelo e le riparazioni delle grondaie e dei tubi di scarico esterni;*
- *le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio;*
- *i danni in seguito a infiltrazioni di acqua:*
 - *da soglie e telai difettosi di porte, portefinestre e finestre;*
 - *da porte, abbaini o cupole, portefinestre e finestre aperte;*
 - *da aperture praticate sul tetto durante i lavori di trasformazione o altri lavori.*

Rigurgito

Il rigurgito di acqua all'interno dello stabile.

Falda freatica

L'acqua proveniente da falde freatiche all'interno dello stabile.

Riscaldamento

Lo scolo dell'acqua o altri liquidi usciti da installazioni di riscaldamento e da cisterne, dai circuiti degli scambiatori termici e/o delle pompe di calore, destinati a raccogliere il calore naturale proveniente da irradiazione solare, dal terreno, dall'acqua del sottosuolo, dall'aria ambientale e altre fonti simili, nella misura in cui queste installazioni servono unicamente lo stabile assicurato.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni menzionate all'art. G10 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:

- *i danni causati alle installazioni frigorifere dal gelo prodotto artificialmente da queste installazioni;*
- *i danni causati alle installazioni frigorifere, agli scambiatori termici e/o pompe di calore, in seguito al mescolamento dell'acqua con altri liquidi o di gas all'interno di questi sistemi;*
- *i danni causati da cedimenti di terreno, dal cattivo stato di un terreno da edificare, da una costruzione difettosa, dalla manutenzione difettosa degli stabili o dall'omissione di misure protettive;*
- *i danni causati dal rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;*
- *i danni causati dalla condensa;*
- *i danni causati allo stabile che cade in rovina, in stato d'abbandono o destinato alla demolizione;*
- *i danni causati durante il riempimento o i lavori di revisione del riscaldamento; il valore del liquido fuoriuscito è pure escluso;*
- *le spese di risanamento dei terreni inquinati dallo scolo di combustibile (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G7 CGA);*
- *le spese necessarie per scoprire e riparare le condotte rotte e per rimurare o ricoprire quelle riparate, comprese le spese di ricerca della fuga direttamente collegate al danno (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G8 CGA);*
- *le spese per scoprire, riparare, murare o ricoprire installazioni come registri, sonde, accumulatori sotterranei e simili oggetto di riparazioni;*
- *i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.*

Obblighi

Lo stipulante è tenuto a mantenere in buono stato, a sue spese, le condotte d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati, a far pulire le installazioni idrauliche ostruite e ad adottare le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua.

G7 Spese risultanti da un danno assicurato – Danni delle acque

Stabile disabitato

Fintanto che lo stabile è disabitato, anche solo temporaneamente, le condotte d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che il riscaldamento non venga mantenuto in esercizio e controllato in modo adeguato.

Principio

La Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento le spese e le perdite di reddito seguenti:

Spese di sgombero

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.

Spese di demolizione

Le spese per la demolizione dei resti di stabili giudicati senza valore dagli esperti chiamati a valutare il danno.

Rincarico

L'aumento del costo della costruzione secondo l'indice globale dei costi di costruzione tra il momento del sinistro e la ricostruzione. La garanzia è limitata a 2 anni. In ogni caso, vengono rimborsate solo le spese effettive.

Risanamento in seguito a una fuga dalle installazioni di riscaldamento

Le spese di risanamento dei terreni inquinati dallo scolo di combustibile, anche se i beni assicurati non hanno subito danni.

Perdita di reddito locativo

Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di utilizzare i locali affittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate.

Danni a uno stabile o un appartamento vicino

La Vaudoise prende a carico la differenza tra l'indennità dell'assicurazione responsabilità civile e il valore a nuovo per i danni allo stabile e all'appartamento del vicino dovuti a un evento verificatosi nello stabile assicurato.

Danni causati dal combustibile proveniente da proprietà vicine

La Vaudoise rimborsa le spese seguenti per evento:

- di risanamento del terreno inquinato dello stabile assicurato a causa dello scolo di combustibile, anche se i beni assicurati non hanno subito danni;
- di ricerca della fuga, sostenute con l'accordo preventivo della Vaudoise;
- di ripristino di pareti, soffitti, pavimenti, accessi allo stabile, cortili, terrazzi, giardini e prati dello stabile.

Questa indennità è accordata a titolo complementare, ossia dopo intervento di un altro assicuratore tenuto al risarcimento.

Spese per riparazioni provvisorie

Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie.

Spese per il cambiamento delle serrature

Le spese causate dalla sostituzione di serrature con le relative chiavi al luogo del rischio.

G8 Spese di riparazione e di sgombero delle condotte

Principio

La Vaudoise rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento le spese necessarie per:

- scoprire e riparare le condotte rotte, comprese le spese di ricerca della fuga direttamente collegate al danno;
- richiudere o ricoprire le condotte riparate.

La garanzia è concessa anche fuori dallo stabile quando queste condotte servono unicamente lo stabile assicurato e la piscina situata sulla proprietà. Se le condotte private servono diversi stabili, le spese sono rimborsate proporzionalmente.

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G9 Rottura dei vetri dello stabile | Esclusione | <i>Le spese per scoprire, riparare, murare o ricoprire installazioni come registri, sonde, accumulatori sotterranei e simili oggetto di riparazioni.</i> |
| | Vetrate e simili | Fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento, la Vaudoise risarcisce i danni causati dalla rottura di: <ul style="list-style-type: none"> • vetri e cupole di stabili, compresi quelli in plexiglas o in altri materiali simili; • pannelli solari fissati allo stabile; • pannelli di tavoli e piani di lavoro di cucina in pietra naturale o artificiale e piani di cottura in vetroceramica fissi allo stabile; • vetri di serre e di ripari per piscine; • specchi stradali appartenenti allo stipulante che servono lo stabile assicurato. |
| | Installazioni sanitarie | Lavabi e lavandini con relativo ripiano, vasi di gabinetti, bidè, vasche della doccia, vasche da bagno, compresi gli accessori e le armature necessari. |
| | Esclusione | <i>I danni allo smalto.</i> |
| | Insegne e lanterne pubblicitarie | I danni dovuti alla rottura dei vetri delle insegne e delle lanterne pubblicitarie. |
| | Pitture e diversi | Per un sinistro rottura dei vetri, la Vaudoise prende a carico anche le spese di ricostituzione di pitture, iscrizioni, decorazioni e incisioni. |
| | Spese | Le spese seguenti sono comprese nella copertura: <ul style="list-style-type: none"> • le spese di sgombero (ossia le spese per lo sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino); • le spese per le riparazioni provvisorie (ossia le spese per il montaggio di vetri di fortuna). |
| G10 Esclusioni generali stabile | Esclusioni | <i>Oltre alle esclusioni menzionate all'art. G10 CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ai vetri del mobilio (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. D17 CGA); • risultanti da lavori ai vetri o alle loro intelaiature; • provenienti da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla pittura e quelli causati all'argentatura; • dovuti all'applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i vetri assicurati; • conseguenti all'impiego di apparecchi che producono calore; • d'usura a lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, vasche da bagno, vasche della doccia e bidè; • all'equipaggiamento elettrico e meccanico di gabinetti automatici (motori, cavi ecc.); • ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon; • conseguenti all'incendio e agli eventi naturali. |
| | Principio | <i>Sono esclusi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione contro gli incendi e i danni naturali; • le spese causate dall'intervento di corpi ufficiali di pompieri, di polizia o di altri organi obbligati a prestare soccorso; • le cose per le quali è stata stipulata un'assicurazione speciale; • i danni causati allo stabile in stato d'abbandono o destinato alla demolizione. <p><i>Sono altresì esclusi, a meno che lo stipulante non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi, i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi durante eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni e ribellioni; • verificatisi durante atti di vandalismo, disordini civili (atti di violenza diretti contro persone o cose e perpetrati in occasione di disordini o sommosse di strada), conflitti di lavoro, attentati terroristici, collisioni, morsi di faine (con riserva di un'eventuale copertura |

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G11 Somme d'assicurazione | | <p>secondo l'art. H1 CGA);</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati direttamente o indirettamente dall'irradiazione nucleare o ionizzante, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva; • dovuti all'acqua dei laghi artificiali, a prescindere dalla loro causa; • dovuti a terremoti (scosse provocate da processi tettonici nella crosta terrestre); • dovuti a eruzioni vulcaniche. |
| | Principio | <p>Le somme d'assicurazione convenute nella polizza servono da base per il calcolo del premio.</p> <p>Queste somme costituiscono il limite dell'indennità per sinistro.</p> |
| | Valore totale (VT) | <p>La somma d'assicurazione deve corrispondere all'importo necessario per l'acquisto dei beni assicurati al loro valore a nuovo (valore locale di costruzione).</p> |
| G12 Adattamento della somma d'assicurazione e dei premi | Primo rischio (PR) | <p>In caso di assicurazione al primo rischio, la somma d'assicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell'indennità.</p> |
| | Principio | <p>Se convenuto espressamente nella polizza, all'inizio di ogni anno assicurativo (scadenza), la somma d'assicurazione e il premio sono adeguati all'evoluzione dell'indice determinante, conformemente alle disposizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei Cantoni con assicurazione incendio privata per gli stabili e nel Principato del Liechtenstein è determinante l'ultimo indice ufficiale dei costi di costruzione pubblicato; • nei Cantoni con Istituto cantonale d'assicurazione stabili contro l'incendio è determinante l'indice ivi applicabile. |
| | Eccezione | <p>Non sono indicizzate le somme d'assicurazione al primo rischio.</p> |

H. Stabile - Copertura allargata

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 Vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici, collisioni, morsi di faine | Principio | <p>La Vaudoise risarcisce i danni allo stabile indicato nella polizza risultanti direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da vandalismo o atti dolosi; • da tumulti; • da un conflitto di lavoro; • da un attentato terroristico; • da una collisione; • da morsi di faine; <p>fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.</p> |
| | <i>Esclusione</i> | <p><i>I danni risultanti da atti dolosi commessi dallo stipulante, dalle persone viventi in comunione domestica con lui, dagli ospiti o dai suoi dipendenti, nella misura in cui le funzioni assegnate a quest'ultimi abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio.</i></p> |
| | Particolarità per il rischio «Collisione» | <p>Sono assicurati i danni provocati accidentalmente in seguito a una collisione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli terrestri; • gru o altri dispositivi di sollevamento, come pure il loro carico; • parti di stabili vicini; • alberi o rami che se ne staccano e piloni. |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>Esclusione</i> | <i>I danni dovuti a eventi naturali.</i> |
| | Particolarità per il rischio «Morsi di faine» | Sono assicurati i danni causati da morsi di faine. La copertura è accordata anche per i morsi di roditori come topi o ratti non posseduti a titolo privato. |
| | Spese assicurate | Le spese seguenti sono comprese nella copertura: |
| | Spese di sgombero | Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino. |
| | Spese di demolizione | Le spese per la demolizione dei resti di stabili giudicati senza valore dagli esperti chiamati a valutare il danno. |
| | Spese per riparazioni provvisorie | Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie. |
| | Spese per il cambiamento delle serrature | Le spese causate dalla sostituzione di serrature con le relative chiavi al luogo del rischio. |
| | Rincarico | L'aumento del costo della costruzione secondo l'indice globale dei costi di costruzione tra il momento del sinistro e la ricostruzione. La garanzia è limitata a 2 anni. In ogni caso, vengono rimborsate solo le spese effettive. |
| | Perdita di reddito locativo | Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di utilizzare i locali affittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate. |
| H2 Allestimenti esterni | Principio | La Vaudoise rimborsa per evento fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta le spese di ricostituzione degli allestimenti esterni. |
| | Danni assicurati | I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto, conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna agli allestimenti esterni. |
| | Spese assicurate | Le spese effettive per il ripristino del terreno, delle strade, dell'accesso, delle terrazze a livello del terreno, dei muri, delle recinzioni, dei portoni e per la risistemazione del giardino (piantagione di nuove piantine dello stesso tipo). |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • I danni causati alle piante unicamente dalla grandine, dalla pressione della neve o dal gelo • Le spese di decontaminazione legate all'incendio, ai danni della natura e ai danni delle acque (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G4 o G7 CGA). |
| H3 Bruciacchiature | Principio | In deroga parziale all'art. G3 CGA, la Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta i danni dovuti a bruciacchiature allo stabile assicurato. |
| | Esclusione | <i>I danni dovuti al fatto che gli oggetti sono stati esposti volontariamente al fuoco o al calore.</i> |

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H4 Danni causati dall'energia elettrica | Principio | La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni provocati dall'energia elettrica come: <ul style="list-style-type: none"> • sovrattensione; • riscaldamento causato da un sovraccarico; • corto circuito; allo stabile designato nella polizza. |
| | Danni assicurati | Le spese di riparazione sono tuttavia limitate al valore a nuovo dell'apparecchio o dell'installazione danneggiata. |
| | Oggetti in garanzia | Durante il periodo di garanzia, la copertura è accordata solo se lo stipulante non può far valere pretese nei confronti del fornitore/venditore. |
| | Esclusione | <i>I danni causati dai fulmini.</i> |

I. Stabile - Estensioni di copertura

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1 Scelta individuale | Principio | Se la polizza lo dispone esplicitamente, la copertura definita all'art. I2 CGA è assicurata. |
| I2 Casco stabile | Principio | La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni allo stabile assicurato. |
| | Danni assicurati | I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto, conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna allo stabile assicurato. |
| | Indennità | Per gli oggetti fino a 36 mesi di vita, la Vaudoise indennizza il valore a nuovo. A partire dal 37° mese, l'indennità è calcolata al valore attuale (ossia il valore a nuovo con deduzione di un deprezzamento). |
| | Spese | Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. |
| | Esclusioni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>I danni dovuti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>all'incendio e agli eventi naturali</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G3 CGA); • <i>al furto</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G5 CGA); • <i>ai danni delle acque</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G6 CGA); • <i>alla rottura dei vetri</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. G9 CGA); • <i>ai vandalismi, ai disordini civili, ai conflitti di lavoro, agli attentati terroristici, alle collisioni, ai morsi di faine</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. H1 CGA); • <i>i danni dovuti ad appropriazione indebita;</i> • <i>i danni per i quali il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzione;</i> • <i>i danni dovuti a difetti che erano o dovevano essere conosciuti dallo stipulante o dalle persone viventi in comunione domestica con lui;</i> • <i>le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale;</i> • <i>i danni causati dall'energia elettrica</i> (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'art. H4 CGA); • <i>i danni conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di ordine meccanico o termico, chimico o elettrico come l'invecchiamento, la corrosione, la decomposizione o</i> |

l'accumulo eccessivo di ruggine, di fango, di tartaro o di altri depositi.

Sussidiarietà

L'intervento della Vaudoise è sussidiario alle prestazioni di un'altra assicurazione.

J. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 Entrata in vigore del contratto | Principio | L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza. |
| J2 Durata del contratto | Rinnovo tacito | Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza. |
| J3 Disdetta in caso di sinistro | Principio | Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, il contratto può essere disdetto da: <ul style="list-style-type: none">• lo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento;• la Vaudoise, al più tardi in occasione del pagamento dell'indennità. |
| | Fine del contratto | In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte. |

K. Premio

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1 Scadenza, pagamento rateale, mora | Scadenza | Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza. |
| | Diffida di pagamento | In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio. |
| | Sospensione della copertura | Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi. |
| | Spese | Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 50.-, rispettivamente CHF 100.- al massimo. |
| K2 Modifica dei premi, delle franchigie o delle coperture | Principio | La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per l'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione. |
| | Diritto di disdetta | Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. |

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Eccezione | Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità o del limite della copertura, la Vaudoise può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta. |
| | Accettazione tacita | L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta. |

L. Sinistri

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 Obblighi in caso di sinistro | Particolarità Mobilio / Stabile | Lo stipulante o l'avente diritto deve: <ul style="list-style-type: none"> • notificare immediatamente ogni sinistro alla Vaudoise; • giustificare le pretese e fare tutto il possibile per conservare e preservare le cose assicurate e per contenere il danno. In caso di furto, di tentativo di furto, di atti dolosi o di disordini civili, lo stipulante o l'avente diritto deve informare la polizia e non modificare o cancellare le tracce senza il suo accordo. |
| | Particolarità RCP – Obblighi di notifica | Se si verifica un sinistro le cui prevedibili conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito. La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. |
| | Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica | Le persone assicurate si assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica. |
| | Particolarità RCP – Obblighi contrattuali | Le persone assicurate devono assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste della parte lesa. In particolare, le persone assicurate non sono autorizzate a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato. |
| | Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali | Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali (comprese le disposizioni dell'art. L2 «Particolarità RCP – Processo»), la Vaudoise è esonerata da ogni obbligo nei suoi confronti. |
| L2 Liquidazione dei sinistri | Principio | La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta. |
| | Particolarità RCP - Rappresentanza | La Vaudoise conduce le trattative con la parte lesa e agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate. Queste ultime sono vincolate dalla liquidazione della Vaudoise nei confronti delle pretese della parte lesa. |
| | Particolarità RCP - Versamento | La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso, le persone assicurate sono tenute a rimborsare la franchigia rinunciando a qualsiasi opposizione. |

| | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Particolarità RCP - Processo | Nel caso in cui, in relazione a pretese in responsabilità civile, le persone assicurate sono minacciate di una denuncia alla polizia o di una querela penale o qualora la parte lesa avanzi le sue pretese tramite un'azione giudiziaria, la Vaudoise si riserva il diritto di nominare un difensore o un legale al quale la persona assicurata deve conferire procura. La gestione del processo deve essere assegnata alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alle persone assicurate, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali delle persone assicurate. |
| L3 Franchigie | Principio | Una franchigia per copertura è applicabile secondo le indicazioni della polizza. Essa è dedotta dal danno, con riserva di altre disposizioni contrattuali. |
| | Particolarità RCP | Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate. |
| L4 Valutazione del danno – Mobilio / Stabile | Principio | L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, mediante un perito comune oppure mediante procedura di valutazione. Ognuna delle parti può esigerne l'applicazione. Nell'assicurazione per conto altrui, la Vaudoise si riserva il diritto di valutare il danno esclusivamente con lo stipulante. La Vaudoise non è obbligata ad assumere cose salvate o danneggiate. |
| | Prestazioni in natura | La Vaudoise si riserva il diritto di fornire una prestazione in natura. |
| L5 Procedura di valutazione – Mobilio / Stabile | Principio | Ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno. Se i periti sono d'accordo, la loro constatazione vincola lo stipulante e la Vaudoise. Se le conclusioni differiscono, l'arbitro decide in merito ai punti contestati, nei limiti dei due rapporti dei periti. Ciascuna parte si assume le spese del suo perito. Le spese dell'arbitro sono suddivise a metà. |
| L6 Indennità – Mobilio / Stabile | Principio | La Vaudoise rimborsa il valore di sostituzione in funzione delle particolarità summenzionate. |
| | Valore di sostituzione – Mobilio | L'indennità è calcolata sulla base dell'importo necessario per sostituire le cose danneggiate con oggetti nuovi al momento del sinistro (valore a nuovo), previa deduzione del valore dei resti. |
| | Danni parziali – Mobilio | Per i danni parziali, la Vaudoise rimborsa le spese effettive di riparazione, tuttavia al massimo il valore di un nuovo acquisto. |
| | Valore di sostituzione – Stabile | L'indennità dovuta per stabili assicurati viene calcolata in base al valore di sostituzione al momento del sinistro, previa deduzione del valore dei resti; le restrizioni di ricostruzione emanate dalle autorità non hanno alcuna influenza su questo calcolo. Il valore di sostituzione corrisponde al valore locale di costruzione (valore a nuovo). |
| Danni parziali – Stabile | Per i danni parziali, la Vaudoise rimborsa unicamente le spese effettive di riparazione. | |
| Valore venale – Stabile | Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e allo stesso scopo, il valore di sostituzione non può superare il valore venale. Ciò vale anche nel caso in cui la ricostruzione non sia effettuata dallo stipulante, dai suoi successori legali in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile. | |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L7 Sotto-assicurazione – Mobilio/ Stabile | Valore di demolizione - Stabile | Per gli oggetti destinati alla demolizione, il valore di sostituzione corrisponde al valore di demolizione. |
| | Valore affettivo | Un valore affettivo non è preso in considerazione. |
| | Spese per ridurre il danno | Sono rimborsate anche le spese per ridurre il danno. Se tali spese e l'indennità superano la somma d'assicurazione, il rimborso è concesso solo se si tratta di spese ordinate dalla Vaudoise. |
| | Oggetti ritrovati | L'avente diritto deve rimborsare l'indennità che gli è stata versata per gli oggetti ritrovati (previa deduzione di un importo da determinare per un eventuale minor valore) o mettere questi ultimi a disposizione della Vaudoise. |
| | Pagamento | L'indennità è esigibile trenta giorni dopo che la Vaudoise ha ricevuto le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo del danno. L'obbligo di effettuare il pagamento è differito fintanto che una colpa di una persona assicurata impedisce di stabilire o pagare l'indennità. In particolare, l'indennità non è dovuta fintanto che: <ul style="list-style-type: none"> • la persona assicurata è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale in relazione al sinistro e la procedura non è terminata; • esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a ricevere il pagamento. |
| | Definizione | Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore a nuovo. |
| | Somme assicurate | L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione. Per le estensioni di copertura, le indennità sono pagate in aggiunta alla somma d'assicurazione degli oggetti coperti nella polizza. Nell'assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, a prescindere da un'eventuale sottoassicurazione. |
| | Applicazione – Mobilio | Tenuto conto degli elementi contrattuali previsti dalla polizza d'assicurazione, il calcolo della sottoassicurazione è effettuato secondo le seguenti modalità: |
| | Valore determinato con l'aiuto al calcolo o valore secondo l'inventario dettagliato | Per danni inferiori a CHF 20'000.- non viene fatta valere la sottoassicurazione. La regola riguardante la sottoassicurazione si applica alla parte eccedente tale cifra. La regola di cui sopra si applica anche alla mobilia domestica immagazzinata, ai capanni da giardino, agli apiari e alle case mobili non immatricolate. |
| | Valore fornito dallo stipulante | L'eventuale sottoassicurazione è calcolata sin dal primo franco. |
| Applicazione - Stabile | L'eventuale sottoassicurazione è calcolata sin dal primo franco. | |
| L8 Colpa grave | Rinuncia | La Vaudoise rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave. |
| | Eccezione | Nel quadro dell'assicurazione responsabilità civile privata, la Vaudoise si riserva tuttavia questo diritto se al momento del compimento o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influenza di alcol, droghe o medicinali. |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L9 Creditori pignoratizi | Principio | La Vaudoise garantisce ai creditori pignoratizi, fino a concorrenza dell'indennità, l'importo dei loro crediti derivanti dai diritti di pegno iscritti nel Registro fondiario o notificati per iscritto alla Vaudoise e la cui copertura non è assicurata dal patrimonio personale del debitore. Questa garanzia è consentita anche quando l'aveute diritto perde totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità. Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è lui stesso l'aveute diritto o se egli ha provocato il sinistro intenzionalmente o per colpa grave. |
| L10 Cessione delle pretese – RCP | Principio | La persona assicurata non è abilitata, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione. |
| L11 Rivalse – RCP | Principio | Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni. |

M. Diversi

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 Comunicazioni | Principio | Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante devono essere indirizzate all'agenzia della Vaudoise indicata nella polizza o alla sede di Losanna. |
| M2 Obbligo di diligenza | Principio | Lo stipulante è tenuto a osservare l'obbligo di diligenza. |
| | Misure di protezione | In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circostanze per proteggere le cose assicurate. |
| | Riduzione dell'indennità | Se, in seguito a una colpa, sono stati violati gli obblighi di diligenza, le prescrizioni in materia di sicurezza o altri obblighi, l'indennità potrà essere ridotta nella misura in cui il verificarsi o l'estensione del danno ne sono stati influenzati. |
| M3 Prescrizione e decadenza | Prescrizione | I crediti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo. |
| | Decadenza | Le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei 2 anni che seguono il sinistro decadono. |
| M4 Giurisdizione competente | Principio | Per ogni pretesa derivante dal contratto d'assicurazione, la Vaudoise può essere citata in giudizio: <ul style="list-style-type: none"> • al domicilio svizzero dello stipulante o dell'aveute diritto; • al luogo del rischio assicurato, se si trova in Svizzera; • alla sede della Vaudoise a Losanna. |
| M5 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie | Principio | La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale. |
| M6 Disposizioni legali | Principio | A complemento delle presenti disposizioni, è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della Legge del Liechtenstein, e in particolare la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie. |

N. Norme per l'assicurazione degli stabili degli assicuratori privati

Edizione 2012

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nozione di stabile | 3.3 | Le installazioni edili che sono state effettuate dal locatario o affittuario, fissate allo stabile, devono essere assicurate da questo. |
| 1.1 | È stabile, secondo le norme della tecnica in materia d'assicurazione, ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente. | 4. | Convenzione speciale |
| 1.2 | La costruzione grezza di un fabbricato nel senso indicato qui sopra, è pure considerata come stabile (fabbricato in costruzione). Per contro, il materiale da costruzione non ancora incorporato nello stabile, è considerato come bene mobile. | 4.1 | Solo mediante convenzione speciale l'assicurazione degli stabili copre nei limiti della somma assicurata fissata a tale scopo: le fondamenta speciali, il consolidamento dello scavo generale (pali forati, pali trivellati armati, pali battuti, pali di cemento, in legno e speciali, palancole, paratie, pareti con pali di giunzione, puntellature, ancoraggi); |
| 1.3 | <i>Non sono considerate come stabili le costruzioni provvisorie, cioè quelle costruzioni che non sono erette a titolo d'installazione permanente come le baracche da cantiere, baracconi da fiera e per feste.</i> | 4.2 | le installazioni edili all'esterno dello stabile assicurato, che non appartengono allo stesso ma che però fanno parte del complesso, quali: A • apiari • aste per bandiere B • bacini di chiarificazione • bacini per torchi C • capanni da giardino • cisterne • collettori solari • condutture d'acqua e d'energia F • fontane • fosse per colaticcio e letame G • gronde (tettoie) I • impianti solari fotovoltaici P • padiglioni • pergole • piscine • pollai • pompe di calore • posteggi per biciclette • pozzi di filtrazione • pozzi neri R • recinti • recipienti • rimesse per carri e attrezzi |
| 2. | Delimitazione | | |
| 2.1 | L'assicurazione degli stabili comprende anche le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non possono essere separate senza notevole perdita di valore o senza provocare danni importanti all'edificio. | | |
| 2.2 | <i>Non sono compresi nell'assicurazione degli stabili:</i> | | |
| 2.2.1 | <i>lo scavo generale, il pompaggio e l'evacuazione delle acque, i lavori di livellamento, i lavori di riempimento e di sistemazione esterni, il consolidamento del terreno di fondazione;</i> | | |
| 2.2.2 | <i>i beni mobili, le installazioni inerenti l'esercizio;</i> | | |
| 2.2.3 | <i>i costi secondari.</i> | | |
| 3. | Regolamentazione speciale | | |
| 3.1 | Per case d'abitazione e appartamenti, fanno parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento generale dello stabile e che appartengono al proprietario dello stabile, anche se possono essere asportati senza notevole perdita di valore o danni importanti all'edificio. | | |
| 3.2 | Per gli impianti industriali, artigianali e agricoli costituiti sia da costruzioni che da installazioni inerenti l'esercizio, l'assicurazione degli stabili comprende ciò che fa parte unicamente o prevalentemente della struttura della costruzione, come condutture d'acqua, d'aria e di energia a partire dal generatore risp. dall'entrata nello stabile sino ai dispositivi di consumo (compresa la distribuzione centrale e secondaria). <i>Le parti di impianto inerenti l'esercizio come pure le condutture di ogni genere che le collegano, sono escluse dall'assicurazione degli stabili, indipendentemente dal modo in cui sono fissate. Ne fanno parte in modo particolare il macchinario (incluse le installazioni di comando) e le installazioni e relative fondamenta che servono unicamente o prevalentemente all'esercizio.</i> | | |

S

- scale
- serbatoi di ogni tipo, comprese le tubazioni e le vasche
- serre
- sili
- sonde e registri sotterranei
- stalle per bestiame minuto

T

- tende parasole (installazioni permanenti)

V

- voliere

- 4.3 il valore artistico o storico degli stabili e parti di stabili
- 4.4 le opere edili all'esterno dello stabile assicurato prevalentemente esposte al rischio dei danni delle forze della natura, ad esempio:
- canali
 - fondamenta
 - gallerie
 - marciapiedi
 - muri di sostegno
 - passerelle
 - ponti
 - portoni d'entrata
 - rampe
 - terrazze

5. Cose accessorie

Nel dubbio esse condividono la sorte dell'oggetto principale.

Esempi

Soluzioni differenti sono menzionate nella polizza o nel processo verbale di stima dello stabile.

1. Parti integranti dello stabile

A

- abbeveratoi automatici, installazione di
- allarme e estinzione incendio, installazioni di
- antenne (solo quelle appartenenti al proprietario dello stabile)
- ascensori
- aspiratori centrali (accessori inclusi)
- avvisatori d'incendio

B

- bestiame, dispositivi per attaccare il
- bollitori (eccettuati gli aziendali)

C

- cassette delle lettere (anche isolate)
- celle frigorifere (parte edile)
- centrali elettriche (parte edile)
- ceppo delle campane
- collettori solari termici
- condizionamento d'aria, impianti di (senza gli aziendali)
- condotte forzate e a vacuum
- condutture del telefono
- condutture elettriche (senza quelle delle centrali elettriche)
- cucine, installazioni per * (fornelli, dispense, frigoriferi, lavatrici di ogni genere, eccettuate quelle aziendali, comprese quelle negli alberghi e nei ristoranti)
- cucine negli alberghi e nei ristoranti

D

- decalcificazione d'acqua, installazioni di (eccettuate le aziendali)

E

- epurazione delle acque, impianti di (parte edile)
- esposizioni
- essiccatoi, installazioni di * (parte edile)
- estintori sprinkler

F

- finestre doppie (anche se non montate)
- forge (parte edile)
- forni per mattoni e laterizi (parte edile)
- fosse per colaticcio e letame (collegate con lo stabile)

G

- gioco dei birilli (parte edile)

I

- impianti solari fotovoltaici
- incenerimento rifiuti, impianti di (parte edile)
- installazioni sanitarie

L

- lampade, anche all'aperto* (senza le aziendali, le lampadine e i tubi al neon)
- lavanderie * (eccettuate le aziendali)

M

- macchine elettriche (incorporate nella parte edile)

P

- parafulmine, installazione di
- pavimenti, rivestimenti per *
- pesa a ponte, bascula (parte edile)
- pitture decorative
- pompe (per il riscaldamento dei locali o l'approvvigionamento d'acqua)
- pompe di calore
- ponti elevatori per veicoli (parte edile)
- pozzi e cantine per serbatoi
- prima per la circolazione d'acqua
- protezione civile, impianti di (senza equipaggiamenti per la protezione civile *)

Q

- quadri di comando (eccettuati gli aziendali)

R

- riscaldamento, installazione di (eccettuato quelle aziendali)

S

- scale mobili
- scritte pubblicitarie (incise, immurate o dipinte)
- serbatoi (parte edile)
- serbatoi, comprese le vasche (senza gli aziendali)
- sili (parte edile)
- silos per foraggi (parte edile)
- sprinkler, impianti
- stand di tiro (senza bersagli e installazioni di trasporto)

T

- tappeti fissati (moquette) *
- tende (compresa la stoffa)
- tende parasole (solo installazioni permanenti annesse allo stabile)
- turbine

V

- ventilazione, impianti di (senza gli aziendali)
- verniciatura a spruzzo, installazioni di (parte edile)
- vetrine

2. Installazioni edili (vedi cifra 2.1 a tergo)

A

- affumicatori
- allarme, installazioni di
- altari
- altoparlanti, installazioni di
- apparecchi d'intercomunicazione

B

- banchi
- banchi di mescita (buffet, bar)
- banchi d'officina
- buffet

C

- cabine telefoniche
- cappelle in laboratori
- casseforti
- confessionali
- cunicoli per cavi

F

- fonti battesimali

G

- guardaroba

I

- idromassaggi
- installazioni per il trattamento dell'acqua (eccettuato le aziendali)
- installazioni telefoniche per uso interno

L

- lavagne a muro
- locali del tesoro

P

- palchi
- paraventi (se appartenenti al proprietario dello stabile)
- pile per acquasanta
- podi
- pulpiti

R

- rampe adattabili
- recipienti (eccettuati gli aziendali)

S

- sauna, installazioni di
- scaffali
- scaricatori a scivolo
- sedili
- sirene d'allarme
- supporti per botti

T

- tabernacoli
- tavoli da laboratorio

V

- vetrine d'esposizione
- vetrine per manifesti

3.

Beni mobili**A**

- apparecchi e centrali telefonici
- armadi e tavoli per riscaldare
- aspirapolvere, installazioni di
- aspirazione del fieno, installazioni per la (parte meccanica)

B

- banchi di vendita e relativi elementi
- bilance
- binari (all'interno dello stabile e sull'area d'esercizio)

C

- caldaie a gas
- caldaie a vapore
- caldaie elettriche (aziendali)
- caldaie per formaggio
- campane, con meccanismo di suoneria
- cartelli pubblicitari
- cavi EED
- centrali elettriche (parte meccanica)
- compactus, installazioni di
- contatori
- cucine, installazioni per (aziendali, ma senza le cucine negli alberghi e nei ristoranti)
- cuoci-foraggio

E

- elevatori e carica-fieno
- elevatori per foraggio
- epurazione delle acque (parte meccanica)
- equipaggiamento per la protezione civile *
- essiccatoi, installazioni di (parte meccanica)
- essiccazione, installazioni di
- evacuazione del letame, installazioni per la

F

- forge (parte meccanica)
- forni da cottura (aziendali)
- forni di arroventamento
- forni e stufe a scopo aziendale
- forni fusori (cublotto)
- forni per il pane (aziendali)
- forni per la tempera
- forni per mattoni e laterizi (parte meccanica)
- fusione, impianti di

G

- gasometri
- gioco dei birilli (parte meccanica)
- graticci *
- gru, impianti di, compresi i binari

I

- impianti di orologeria (senza le condutture)
- incenerimento dei rifiuti, impianti per l' (parte meccanica)

M

- macchine elettriche* (aziendali)
- macchine e turbine a vapore
- macchine lavastoviglie*
- macchine per colaticcio e letame
- mescolatrici

- molazze
- motori (ad eccezione di quelli che servono per lo stabile o parti di esso)
- mungitrici

O

- organi
- orologi da campanile

P

- palmenti
- pesa a ponte, bascula (parte meccanica)
- ponti elevatori per veicoli (parte meccanica)
- pompe (aziendali)
- posta pneumatica, installazioni per la
- presse

R

- reclame luminosa
- refrigerazione, impianti di (parte meccanica)

S

- scrematrici centrifughe
- seghe a telaio
- serbatoi (parte meccanica)
- setacci
- sili (parte meccanica)
- sili per foraggio (parte meccanica)
- soffiatrici

T

- torchi
- torchi per la frutta
- trasmissioni
- trasporti, impianti di
- trasporto di trucioli, installazioni di
- turbine

V

- verniciatura a spruzzo (parte meccanica)
- vetrine, installazioni mobili di

* Regolamentazione speciale per le case d'abitazione conformemente alla norma prevista alla cifra 3.1

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch